



COMUNE DI INVERSO PINASCA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 06 DEL 08.09.2023

OGGETTO:

**SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE
SU STRADA PRIVATA ad USO PUBBLICO
(numerazione civica S.P. da 111 a 121)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza da parte della Sig.ra ROCHON Sandra, pervenuta a questo Ente il 08.09.2023 n/s. prot. n. 3066 pari data, con cui si richiede l'interdizione del traffico veicolare il giorno 18 settembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sul tratto di strada antistante il numero civico 119 di Via Provinciale, al fine di poter effettuare il trasloco di attrezzatura ingombrante che necessita l'utilizzo di un mezzo pesante con braccio sollevatore;

Considerato che il suddetto tratto di viabilità si configura quale strada privata ad uso pubblico, essendo la stessa contraddistinta dalla compresenza degli elementi che anche la recente giurisprudenza (*TAR Veneto, sez. I, Sent. n. 350/2022*) individua quali condizioni costituenti prova dell'uso pubblico;

Dato atto che le operazioni di trasloco descritte nella già citata istanza di parte (n/s. prot. n. 3066/2023) interessano un arco temporale circoscritto nell'arco di una mattinata (dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 18/09/2023);

Preso atto che la necessità di utilizzare mezzo pesante con braccio sollevatore per il trasloco di attrezzatura ingombrante è tale da interdire completamente il passaggio sulla viabilità in argomento, sia da parte dei veicoli che da parte dell'utenza pedonale;

Ritenuto necessario pertanto sospendere sia la circolazione veicolare che pedonale dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di lunedì 18 settembre 2023, al fine di garantire la pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza della ditta incaricata delle operazioni di trasloco;

Visti l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo Codice della Strada' in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Visto l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per

motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00,

ORDINA

la **sospensione della circolazione veicolare e pedonale** mediante la **chiusura al transito a tutte le categorie di utenti sulla viabilità privata ad uso pubblico** (prosecuzione numerazione civica Strada Provinciale da 111 a 121), **dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di lunedì 18 settembre 2023** e comunque non oltre il termine delle operazioni di trasloco sopracitate.

È fatto obbligo alla ditta incaricata delle operazioni di trasloco di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all'utenza stradale.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Inverso Pinasca.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Inverso Pinasca, 08.09.2023

Il Responsabile del Servizio
Arch. Milka Filippone
(Doc. firmato digitalmente)